



**Comune di Camerino**  
(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE 2^ BILANCIO – PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - ECONOMATO - RISORSE  
UMANE

**DETERMINAZIONE**

N.41 del 13-04-2021  
N. 507 del Registro generale

Oggetto:  
DIPENDENTE M. 509 - CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL  
30% AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. N. 151/2001.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che:

- con propria determinazione n. 16/2018 (Reg. Gen. n. 187/2018) la dipendente m. 509 è stata collocata in congedo di maternità dal 23.03.2018 e fino al 22.08.2018;
- il parto è avvenuto in data 24.04.2018 e che, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 151/200, è vietato adibire al lavoro le donne per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto, per cui il periodo esatto di durata di congedo obbligatorio decorre dal 23.03.2018 e termina il 23.08.2020;
- il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è considerato concluso;
- con propria determinazione 2/2021 (Reg. Gen. n. 70/2021) la dipendente m. 509 sono state concesse n. 4 giornate di congedo parentale retribuito al 30%, rimanendo ancora n. 146 giornate di congedo parentale di cui usufruire;

Richiamato l'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 il quale stabilisce testualmente che:  
"Art. 32. Congedo parentale.

1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi”;

Richiamato altresì l'art. 43 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 il quale stabilisce che nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo;

Visto che la suddetta ha presentato diverse richieste di concessione di congedo parentale per il proprio figlio N.A. come sotto meglio indicate:

- prot. n. 2850 del 02/02/2021 per i giorni 17 e 24 febbraio 2021;
- prot. n. 4150 del 18/02/2021 per il giorno 4 marzo 2021;
- prot. n. 4647 del 24/02/2021 per il giorno 10 marzo 2021;
- prot. n. 5323 del 04/03/2021 per il giorno 17 marzo 2021;
- prot. n. 5709 del 09/03/2021 per il giorno 24 marzo 2021;
- prot. n. 6283 del 16/03/2021 per il giorno 31 marzo 2021;
- prot. n. 7459 del 30/03/2021 per il giorno 14 aprile 2021;
- prot. n. 7887 del 06/04/2021 per il giorno 23 aprile 2021;

per un totale di n. 9 giorni;

Rilevato che il coniuge della lavoratrice in oggetto ha dichiarato, in qualità di padre del minore N.A., di non aver usufruito del congedo parentale per lo stesso;

Visto l'art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 in merito al trattamento economico e normativo spettante in caso di assenza dal lavoro per congedo parentale, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 80/2015, che dispone che fino al 6° anno di vita del bambino, alle lavoratrici ed ai lavoratori è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, senza maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi;

Considerato che l'art. 17, comma 7 del C.C.N.L. 14.09.2000 e la circolare Inps n. 109/2000 prevedono che i periodi di assenza per astensione facoltativa fruiti in via continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all'interno degli stessi e che vi è frazionabilità del periodo di congedo parentale, quando tra un periodo e l'altro di astensione facoltativa, segue un giorno di effettivo servizio lavorativo;

Verificato che è stato rispettato il limiti numerico del periodo di congedo di diritto della lavoratrice come evidenziato nel prospetto che segue:

- n. 30 giorni al 100%: n. 11 giorni dal 03.07.2019 al 13.07.2019;
- n. 13 giorni dal 29.07.2019 al 10.08.2019;
- n. 6 giorni dal 30.09.2020 al 05.10.2020;
- n. 4 giorni dal 13.01.2021 al 03.02.2021;

restando alla suddetta la facoltà di godere ancora di 146 giorni di congedo parentale retribuiti al 30%;

RITENUTO di poter accogliere le richieste formulate dalla dipendente m. 509;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 151/2001;

VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;

TUTTO ciò premesso;

### **D E T E R M I N A**

1. La premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto:
2. Concedere alla dipendente m. 509 il congedo parentale per maternità previsto dall'art. 32, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 151/2001, per i giorni 17 e 24 febbraio 2021, 4 -10 – 17 – 24 e 31 marzo 2021 e per il 14 e 23 aprile 2021 per un totale di n. 9 giornate;
3. Durante la fruizione dei suddetti periodi di congedo parentale alla suddetta dipendente spetta il 30% della retribuzione, ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 151/2001; il suddetto congedo retribuito in misura ridotta è valutato ai fini dell'anzianità di servizio, riduce le ferie e la tredicesima mensilità;
4. Stabilire che a seguito della fruizione del congedo parentale oggetto del presente atto, alla dipendente m. 509 residuano n. 137 giorni (4 mesi e 17 giorni) di congedo parentale da fruire per il figlio N.A;
5. Prendere atto che il coniuge della dipendente in oggetto ha dichiarato in qualità di padre del minore di non aver fruito del congedo parentale per il figlio stesso.

Il presente atto viene trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti uffici:

- 1) Albo;
- 2) Ufficio Personale;
- 3) Dipendente m. 509.

Il Responsabile del Settore 2^  
Bilancio - Programmazione - Tributi  
Economato - Risorse Umane  
F.to Dr. Giuliano Barboni

PARERI:

#### **REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

13-04-2021

Il Responsabile del Settore 2^  
Bilancio - Programmazione - Tributi  
Economato - Risorse Umane  
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 13-04-2021

Il Responsabile del Settore 2^  
Bilancio - Programmazione - Tributi  
Economato - Risorse Umane  
Dr. Giuliano Barboni

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 815

Camerino, 13-04-2021

Il Responsabile del Settore 2^  
Bilancio - Programmazione - Tributi  
Economato - Risorse Umane  
F.to Dr. Giuliano Barboni